

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Presentata il 24 ottobre 1990

Modifica alla normativa vigente per promuovere urgenti interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Malgrado ogni migliore intendimento di risolvere definitivamente ed equamente la complessa problematica inerente alle pensioni di guerra, il Parlamento, pur varando nel tempo numerose leggi, si è sempre trovato nella necessità di non poter rendere doverosa giustizia ad alcune categorie di pensionati ed, in particolare, ai titolari di trattamenti economici cosiddetti « indiretti » in quanto riferiti ai congiunti dei caduti militari e civili.

Da ultimo, il più recente provvedimento, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (legge 6 ottobre 1986, n. 656), evidentemente condizionato, più dei precedenti, dalle limitate disponibilità del pubblico bilancio, ha addirittura arrecato notevole nocumento ai pensionati anzidetti, parte

dei quali hanno avuto miglioramenti economici evidentemente inadeguati rispetto alle più elementari esigenze di vita, come è rilevabile dalle misure tabellari delle pensioni stesse (tabelle G, M ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite dalla citata legge n. 656 del 1986), mentre altri ancora sono stati addirittura estromessi dal novero, degli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra (tabelle I, L e T annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dalla citata legge n. 656 del 1986).

Siffatto modo, invero singolare, di conciliare le esigenze perequative delle pensioni di guerra con la costante necessità di contenere le spese relative, non ha precedenti nella storia del nostro Paese

e di qualsiasi altra nazione civile ed è dimostrativo delle gravi difficoltà con cui si affrontano, spesso in modo settoriale ed approssimativo, aspetti non secondari di ordine morale e sociale dell'attuale realtà che caratterizza la situazione dello Stato italiano.

Ricordiamo al riguardo i molteplici impegni assunti in passato dal Parlamento e dal Governo per giungere sollecitamente all'approvazione di una legge avente caratteristiche di equità e definitività, in quanto in grado di chiudere senza ulteriori rinvii ogni questione comunque inerente alla materia in argomento.

Ed a proposito della sollecitudine sopra accennata, che si prospetta ormai in termini veramente ultimativi, non possiamo non richiamare alla vostra attenzione la tarda età frattanto raggiunta da quasi tutti gli interessati, la cui ansia di giustizia, pertanto, non può essere ancora disattesa, a meno che non si voglia — malgrado ogni professione di buona volontà — pervenire alla definizione del problema in questione mediante i sicuri buoni uffici del tempo: attendendo, cioè, clinicamente, la morte naturale degli ultimi congiunti dei caduti in guerra.

Coerenti con gli impegni anzidetti ed escludendo l'esistenza di quella insensibile spregiudicatezza che potrebbe indurre alla formulazione di una ipotesi così negativa, riteniamo indilazionabili ulteriori interventi perequativi ed integrativi che l'attuale carente situazione impone; e ciò, anche per togliere la categoria di cui trattasi dalla mortificante condizione di emarginazione derivante dalla titolarità di trattamenti economici che nella pensionistica di guerra a livello internazionale non trovano riscontro neppure nei Paesi con un grado di sviluppo compreso nell'area del cosiddetto « terzo mondo ».

Il provvedimento che è stato predisposto, pur se di limitata portata quanto agli oneri che comporta, consente tuttavia di considerare, per la prima volta, lo stato di necessità dei soli congiunti sia dei caduti, sia degli invalidi di guerra deceduti,

e di apportare, conseguentemente, sostanziali correzioni alla normativa che riguarda i medesimi, la cui condizione fortemente carenziale è rimasta finora sostanzialmente immodificata non avendo mai fruito di quelle priorità valutative e risolutive sempre accordate, in analoghe occasioni, ad altra categoria di vittime della guerra (titolari di pensione diretta).

La presente proposta di legge non ha peraltro la pretesa di esaurire sotto ogni profilo le esigenze che affronta, ma mira a superare, intanto, i punti di maggiore arretratezza del sistema vigente i quali, se non rimossi, continuerebbero a produrre gli effetti deleteri in precedenza segnalati.

La normativa che si propone risolve anche, in modo più adeguato, l'aspetto perequativo e qualificativo dei trattamenti pensionistici considerati e definisce, inoltre, altre significative problematiche, consentendo, in particolare, per le vedove di guerra, il superamento del perverso fenomeno della cosiddetta pensione d'annata con un ampliamento, sia pure essenzialmente di solo valore morale, della sfera di applicazione dell'assegno supplementare.

Al riguardo va altresì puntualizzato che la concessione discriminata dell'assegno supplementare alle vedove di guerra introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (principio poi confermato ed ingigantito con la legge n. 656 del 1986) ha dato inizio all'era delle pensioni d'annata anche nella normativa in argomento, atteso che l'entità della pensione attribuibile alle stesse è stata collegata, dopo quasi 40 anni dal termine dell'ultimo conflitto mondiale, alla data del decesso del dante causa.

Da precisare, altresì, che la esclusione dei collaterali di soggetti aventi titolo alla pensione di guerra (anch'essa operata dopo 40 anni dalla conclusione delle ostilità) ai sensi della citata legge n. 656 del 1986, costituisce l'unica infausta eccezione alle norme che regolano il diritto di successione nello Stato italiano, diritto

peraltro tuttora applicato anche nell'ambito delle pensioni ordinarie.

Quanto, poi, agli orfani dei caduti, l'innovazione restrittiva voluta dalla stessa legge n. 656 del 1986, costituisce un'altra riprova dell'elemento discriminatorio che si è voluto introdurre con evidente iniquità, stante il carattere risarcitorio della pensione attribuibile agli orfani in questione.

Con le disposizioni di cui all'articolo 9 si è mirato ad assicurare una parità di trattamento in ordine alla quantificazione del limite reddituale dei singoli soggetti ai fini del conferimento dei trattamenti e

degli assegni pensionistici, atteso che tale indice, ritenuto valido a prestabilire lo stato di disagio economico degli interessati, risulta fissato dalla legge n. 656 del 1986 in una misura alquanto ridotta rispetto a quella riconosciuta ad altre categorie di cittadini.

Onorevoli colleghi, nella consapevolezza di segnalarvi un atto di doverosa giustizia verso una categoria di cittadini nei confronti della quale l'intera comunità nazionale ha dei doveri di ineludibile riconoscenza finora mai concretamente manifestata, vi invitiamo ad approvare, con urgenza, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra).

1. Il primo comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, ha diritto alla pensione di guerra nella misura corrispondente al 65 per cento della pensione di cui alla annessa tabella C spettante ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria ».

2. La tabella G annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è abrogata.

3. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è rivalutato automaticamente in caso di variazione degli importi economici, di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria, al fine di tener fermo il rapporto percentuale di cui al medesimo comma 1.

4. Alla vedova che non fruisce dell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è liquidato, a domanda, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, uno speciale aumento compensativo pari al cinquanta per cento dell'assegno di cui alla tabella E, lettera H, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Il beneficio di cui al presente comma compete a condizione

che la vedova non abbia contratto seconde nozze e presti assistenza ai figli orfani anche oltre la minore età in quanto inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

ART. 2

(Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1^a categoria).

1. Il primo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova ed agli orfani dei mutilati od invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra nella stessa misura di quella che compete alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido ».

ART. 3.

(Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra).

1. Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione, o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista all'articolo 37, primo comma, con il beneficio di cui all'articolo 43 ».

ART. 4.

(Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra).

1. Il primo comma dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla 2^a alla 8^a categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 50 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

2. La tabella N annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è abrogata.

ART. 5.

(Diritto a pensione dei genitori e dei soggetti ad essi assimilati).

1. Il quinto comma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La misura del trattamento economico di cui al primo comma è raggugliata all'ammontare corrispondente al 40 per cento della pensione spettante agli invalidi di 1^a categoria come quantificato nella tabella C annessa al presente decreto ».

2. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è rivalutato automaticamente

in caso di variazioni degli importi economici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra di 1^a categoria di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di tener fermo il rapporto percentuale di cui al medesimo comma 1.

ART. 6.

(Genitore che abbia perduto figli per cause di guerra).

1. Il secondo comma dell'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« La pensione di cui al primo comma è aumentata di una somma di pari importo per ciascuno dei figli oltre il primo ».

ART. 7.

(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali e non possono, in alcun caso, essere computate ai fini della determinazione del reddito oltre che dei soggetti che la percepiscono anche dei loro nuclei familiari, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, o per la concessione di esoneri di benefici economici ed assistenziali ».

ART. 8.

*(Inabilità a proficuo lavoro.
Assegno di incollocabilità).*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« L'inabilità a proficuo lavoro dei singoli soggetti nei casi in cui tale requisito è posto come condizione per la funzione di trattamenti economici di guerra comunque denominati, è in ogni caso presunta al compimento del settantesimo anno di età ».

2. La condizione di inabilità presunta di cui al comma 1 dà luogo alla revisione delle domande in corso di definizione, ovvero già definite negativamente, per difetto di tale requisito. Per i soggetti di cui alla tabella T annessa al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aggiunta dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché alle tabelle I ed L annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, abrogate dall'articolo 7 della legge n. 656 del 1986, la revisione delle istanze ha effetti limitatamente a quelle prodotte prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 656 del 1986.

ART. 9.

*(Condizioni economiche per il conferimento
dei trattamenti pensionistici).*

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, ad annue lire 15.018.550. Tale importo è soggetto alla rivalutazione automatica di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

2. Per i soggetti aventi diritto a trattamento pensionistico di guerra, il verificarsi, in qualunque momento, della con-

dizione reddituale contenuta nel limite di cui al comma 1, rende ammissibile la presentazione di nuove o prime istanze volte ad ottenere il ripristino o la concessione di pensioni, trattamenti economici e relativi assegni comunque denominati, nei casi in cui tali benefici siano stati sospesi, revocati, non concessi, ovvero ritenuti non concedibili, in ragione del superamento del limite reddituale fissato dalle apposite disposizioni in materia, precedentemente in vigore.

ART. 10.

(Indennità speciale annua spettante alle vedove, agli orfani, ai genitori e categorie assimilate).

1. L'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — *Indennità speciale annua spettante alle vedove, agli orfani, ai genitori e categorie assimilate.* — 1. Ai titolari di pensione di guerra è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

2. Alla corresponsione della indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

2. L'articolo 69 del medesimo testo unico è abrogato.

ART. 11.

(Ricorsi gerarchici).

1. Il settimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della

legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro il limite di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine i ricorsi si intendono accolti a tutti gli effetti ».

ART. 12.

(Decorrenza dei nuovi benefici).

1. Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge, decorrono dal 1° luglio 1990.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.